

Giudizio civile e penale (rapporto) - pregiudizialita' - sospensione del processo civile - Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6834 del 16/03/2017

Giudizi diversi da quelli di danno - Sospensione necessaria - Presupposti - Fattispecie in materia di rapporto tra giudizio con domande cumulate soggettivamente ed oggettivamente e dedotta illecita immutazione dello stato dei luoghi.

In tema di rapporto tra giudizio civile e processo penale, il primo può essere sospeso, in base a quanto dispongono gli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp.att.c.p.p., ove alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricollegli un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicitare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale. (Così statuendo, la S.C. ha annullato l'ordinanza di sospensione e disposto la prosecuzione del giudizio, avente ad oggetto domanda di risoluzione del contratto nei confronti di un convenuto, e di rilascio di un fondo nei confronti di altro, rilevando che solo riguardo a quest'ultima – in relazione ai fatti oggetto del coevo giudizio penale, concernente pretesa frode processuale per immutazione dello stato dei luoghi – poteva al più configurarsi un collegamento con il procedimento penale, così da potersi giustificare, previa separazione dei giudizi, la sospensione "in parte qua" del processo civile).

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6834 del 16/03/2017